

CIRCOLARE INFORMATIVA

CONTRASTO E CONTENIMENTO DI COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO

Il 24 aprile 2020 è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” (di seguito, il “**Protocollo**”) tra organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Governo del 14 marzo scorso.

Il documento contiene linee guida al fine di indirizzare le imprese nell’adozione di protocolli interni per la sicurezza anti-contagio, assicurando quello che è ritenuto un adeguato livello di protezione nei luoghi di lavoro. Si rileva che nel caso in cui tali livelli non siano raggiunti, **L’attività subirà una sospensione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.** Di qui l’opportunità di informare i nostri clienti, in vista della riapertura delle attività, sulle principali misure previste anche alla luce delle interpretazioni degli enti chiamati alla loro verifica.

È necessario sottolineare il **tenore perentorio di ciascuna misura** (nonostante si tratti di un protocollo tra le parti sociali e l’uso costante nel testo di formule quali “è opportuno”, “si raccomanda” che viene talvolta riproposto nella presente circolare). **L’attuazione del Protocollo da parte del datore è infatti oggetto specifico di accertamento e controllo da parte degli ispettori del lavoro su richiesta della Prefettura:** dalle note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro¹ risulta che, qualora in sede di verifica ispettiva fosse rilevata l’inosservanza di una o più misure previste dal Protocollo, l’ispettore procederà alla comunicazione alle Prefetture competenti delle omissioni e le difformità. **Sarà quindi la Prefettura a adottare eventuali sanzioni (anche di carattere interdittivo – quali, come detto, la sospensione dell’attività).**

Sommario

Misure specifiche per la riapertura dei locali aziendali	2
Riorganizzazione aziendale	3
Circolazione in azienda	3
Pulizia e sanificazione	5
Rapporti appaltatore - committente	6
Gestione di una persona sintomatica in azienda	6

¹ Si segnala infatti che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 149 del 20 aprile 2020 ha fornito ai direttori degli ispettorati territoriali e così agli ispettori del lavoro, spiegazioni e chiarimenti sull’attività di controllo da svolgere all’interno delle aziende a seguito di richiesta espressa della Prefettura competente. Tra gli allegati della Nota si segnalano l’Allegato D, ossia **il verbale di accesso**, e l’Allegato E, ossia **la check list (questionario a risposta secca)**, che saranno compilati in sede di verifica per poi essere trasmessi alla Prefettura. Per ulteriori approfondimenti, **si rinvia al documento completo:** https://www.confindustria.benevento.it/wp-content/uploads/2020/04/nota_inl_149_20_aprile_2020.pdf.

MISURE SPECIFICHE PER LA RIAPERTURA DEI LOCALI AZIENDALI

Sanificazione straordinaria: alla ripresa dell'attività è prevista una **sanificazione straordinaria** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Reinserimento dipendenti risultati in precedenza positivi al virus Covid-19: l'azienda dovrà procedere alla nomina di un medico *ad hoc* per tutta la durata del periodo emergenziale. Il medico competente rivestirà ruolo centrale per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al virus, essendo chiamato a verificare l'idoneità del dipendente tramite preventiva visita medica².

Informativa del personale: in ottica di una corretta e sicura ripresa dell'attività, l'azienda dovrà **informare adeguatamente il personale** circa (a) disposizioni delle Autorità e (b) previsioni internamente adottate, (i) comunicandole preventivamente ai dipendenti e (ii) rendendole ben visibili all'interno dei locali³. È infatti imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione, *“sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali”*⁴.

Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione: infine, le aziende che riprenderanno l'attività dovranno dotarsi di un proprio protocollo sulla sicurezza, conforme al modello sottoscritto il 24

² Nello specifico, il Protocollo richiede che il medico competente incaricato svolga una *“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito dell'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità della mansione”*. Tale previsione, che ricalca l'art. 41, comma 2, lettera e-ter del d.lgs. 81/08 (relativo all'esecuzione di una visita medica prima che il lavoratore riprenda il lavoro a seguito di un'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi), in realtà **non è ritenuta da INAIL esaustiva** dovendosi procedere a una visita preventiva **“anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma”** (<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ri modulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>). Tale rafforzata tutela trova giustificazione nei risultati forniti dalla letteratura scientifica, secondo la quale i soggetti che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria, mentre i soggetti che hanno subito una terapia intensiva sono suscettibili di manifestare ulteriori disturbi.

³ L'informativa resa dal datore dovrà indicare: i. l'obbligo per il dipendente di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico curante; ii. l'impossibilità di far ingresso in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone risultate positive al virus) per le quali le Autorità impongono pronto avviso al medico curante; iii. impegno da parte del dipendente a rispettare tutte le disposizioni generali delle Autorità e particolari previste dal datore per l'azienda; iv. l'impegno da parte del dipendente a informare tempestivamente il datore in caso di sintomi influenzali durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di mantenere la distanza di almeno un metro con i presenti.

⁴ Così espresso nel *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* pubblicato dall'INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ri modulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>).

aprile, e procedere al costante aggiornamento⁵.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Prevalenza lavoro agile: il Protocollo predilige il **massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile**⁶ e quindi modalità di lavoro *in loco* dovrebbero essere attivate in via sussidiaria, qualora non sia possibile altrimenti o si renda diseconomica l'attività;

Misure per la diminuzione del contatto. In caso di ripresa dell'attività nei luoghi le imprese sono tenute a riorganizzare l'attività in modo da controllare e ridurre i contatti; allo scopo potranno:

- chiudere i reparti diversi da quello produttivo o non indispensabile a questo;
- chiudere i reparti per i quali è possibile lo smart working o comunque lavoro a distanza;
- usufruire in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili⁷ o, nel caso in cui non sia possibile, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- in via sussidiaria, per i dipendenti che non possono svolgere attività presso il proprio domicilio o a distanza, né possono beneficiare degli ammortizzatori sociali, procedere:
 1. a un piano di turnazione;
 2. ad una rimodulazione degli spazi di lavoro: a titolo esemplificativo, utilizzare: (i) uffici vuoti inutilizzati; (ii) sale riunioni inutilizzate in conseguenza del divieto di svolgere riunioni in presenza⁸; (iii) altri spazi all'interno dei quali è possibile mantenere la distanza necessaria.
 3. ad una ridefinizione degli orari, scaglionando orari di ingresso e uscita così da favorire il distanziamento sociale anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare a casa.

CIRCOLAZIONE IN AZIENDA

Per i dipendenti in presenza e per i terzi (NOTA: ivi compreso il personale di imprese appaltatrici presso l'azienda – e.g. pulizie, manutenzioni, subappaltatori in cantieri – v. anche *infra*) che debbano necessariamente entrare in azienda, il Protocollo prevede **misure specifiche per la circolazione e presenza di più persone** (anche con riferimento ad aspetti inerenti al trattamento dei dati personali).

Ingresso in azienda

⁵ A tal fine, per le **aziende di grandi dimensioni**, il protocollo dovrà essere condiviso con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e i Rappresentanti sindacali; in assenza, si farà riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza Territoriali ed ai Rappresentanti delle Parti sociali.

⁶ D'altro canto, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro e della riapertura delle aziende, è in un'ottica preventiva che si tende a favorire il lavoro a distanza.

⁷ Si segnala (i) i nostri vademecum sulla decretazione d'urgenza, nella sezione *Knowledge Sharing* del sito www.danovi.eu, in corso di aggiornamento con riferimento allo stato di alcuni degli accordi regionali in tema di cassa integrazione – nelle more vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni o contattare il Vostro consulente del lavoro; (ii) la recente convenzione di ABI per l'anticipazione da parte delle banche ai dipendenti dell'indennità di CIGS del 30 marzo scorso e le successive circolari esplicative, reperibili sul sito di ABI (www.abi.it), anche queste oggetto di prossimo nostro approfondimento.

⁸ In casi di necessità e urgenza e qualora non fosse possibile il collegamento a distanza, le riunioni dovranno avvenire con il minor numero di persone, garantendo in ogni caso la distanza interpersonale e conseguente igienizzazione del locale utilizzato.

A. *Misurazione della temperatura corporea*⁹:

1. nel caso in cui la temperatura risulti inferiore a 37,5°, il dato **non sarà registrato**;
2. nel caso in cui la temperatura risulti superiore a 37,5°, **non sarà ammesso l'accesso in azienda**¹⁰: è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso in azienda. Nelle more del processo di identificazione il soggetto sarà sottoposto a **isolamento momentaneo**, sempre nel rispetto della riservatezza e della dignità;
3. nel caso di persona positiva al virus in precedenza, per consentire l'accesso **servirà anche preventiva certificazione medica** da cui risulti la **avvenuta negativizzazione** del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

B. *Preclusione dell'accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19*: in questo caso il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale e chi intenda fare accesso in azienda, richiedendo che al momento dell'ingresso in azienda **venga rilasciata una dichiarazione** che attesti l'assenza dei suddetti contatti¹¹.

C. *Misure apposite per i fornitori dell'azienda*:

1. *procedure di ingresso*: al fine di ridurre occasioni di contatto con il personale degli uffici o dei reparti coinvolti, dovranno essere individuate procedure apposite di ingresso (nonché di transito e uscita) mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite;
2. *divieto di accesso agli autisti*: obbligo per gli autisti dei mezzi di **rimanere a bordo dei propri mezzi, vietando l'accesso** agli uffici per qualunque motivo;
3. *distanza in fase di carico/scarico*: garantire con idonee modalità e segnalazioni la distanza di almeno un metro da altre persone;
4. *servizi igienici dedicati*: divieto di utilizzo dei servizi destinati al personale dipendente.

Permanenza in azienda:

A. *Obbligo di precauzioni igieniche per le mani*: raccomandata la frequente pulizia delle mani con sapone e/o igienizzazione con detergenti appositi **che l'azienda metterà a disposizione**.

⁹ **Contestualmente** alla misurazione, al dipendente sarà fornita **l'informativa sul trattamento dei dati personali**. Per quanto concerne la **modalità** dell'informativa, **nei soli casi in cui non sia possibile un'informativa scritta**, sarà possibile procedere **oralmente** (fermo il rischio che si manifesti in seguito un problema relativo alla prova di avvenuta trasmissione dell'informativa). Quanto ai contenuti dell'informativa: i. con riferimento alla finalità del trattamento sarà indicata la "*prevenzione dal contagio da COVID-19*"; ii. con riferimento alla base giuridica sarà indicata "*l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020*"; iii. con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza. Ai fini del corretto svolgimento della misura e del rispetto della normativa sulla *privacy*, il datore di lavoro dovrà **designare per iscritto** (eventualmente in aggiunta a precedenti incarichi) i soggetti che materialmente sono chiamati a compiere le operazioni di rilevamento della temperatura corporea, dando loro ogni necessaria istruzione in merito.

¹⁰ In questo caso, il dipendente non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare il proprio medico curante.

¹¹ Di nuovo, nel rispetto della disciplina sulla *privacy*, nel caso in cui il dipendente dichiari di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi, l'azienda dovrà astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

B. Obbligo di precauzioni nei luoghi di lavoro:

1. per la gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi), è raccomandato l'**accesso contingentato** con tempo di sosta ridotto;
2. per la gestione dei posti di lavoro, è raccomandato il **rispetto della distanza di un metro**; qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili soluzioni organizzative alternative, è sempre necessario l'uso delle mascherine¹² e di altri dispositivi di protezione in base all'esigenza (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici);
3. è raccomandata la **ventilazione** continua dei locali;
4. è raccomandata la **limitazione al minimo degli spostamenti** nel sito aziendale.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

L'azienda è **obbligata** ad assicurare la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica** dei locali¹³, degli ambienti, della **postazione di lavoro** e delle aree comuni di svago. In particolare:

- l'azienda dovrà anche assicurare la pulizia degli strumenti utilizzati durante l'attività lavorativa: a titolo esemplificativo, mouse, tastiere, tablet, dispositivi touch, tastiere dei distributori di bevande e cibo;
- **in presenza di una persona risultata positiva** a Covid-19, l'azienda procederà a pulizia e **sanificazione a norma della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute**¹⁴;
- (i) **nelle aree geografiche a maggiore endemia**¹⁵ o (ii) nelle aziende in cui si sono registrati **casi sospetti** di contagio, l'azienda **ha obbligo** di procedere **anche a una sanificazione straordinaria** al momento della riapertura.

¹² Stante l'attuale difficoltà a reperire le mascherine chirurgiche, il Protocollo consente di utilizzare mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria: mascherine filtranti FFP2 o FFP3.

¹³ Si ricorda che il Decreto Liquidità ha ampliato il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione dei locali e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

¹⁴ In particolare, la circolare per la pulizia degli ambienti non sanitari dispone: "A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)".

¹⁵ Ai fini dell'individuazione delle "aree di maggiore endemia" riteniamo in via prudenziale di dover richiamare i dati del bollettino della Protezione Civile del 30 aprile, all'interno del quale sono state indicate le Regioni con il maggior numero di contagi: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4648_0_file.pdf).

RAPPORTI APPALTATORE - COMMITTENTE

Una delle novità introdotte con l'aggiornamento del 24 aprile riguarda l'applicazione delle misure di cui al precedente paragrafo *Circolazione in azienda* ai lavoratori dipendenti **di imprese terze e alle aziende che operano in regime di appalto** che possono organizzare **sedì e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive**. Inoltre, sono previsti specifici obblighi informativi:

- **l'appaltatore è obbligato** a informare prontamente il committente **nel caso di dipendente positivo al virus**;
- **il committente è obbligato** a informare l'appaltatore **dei contenuti del Protocollo aziendale**.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un dipendente o un terzo sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria:

- qualora rilevati all'ingresso: non sarà ammesso l'accesso, la persona sarà temporaneamente isolata ai fini dell'identificazione;
- qualora rilevati durante l'attività lavorativa: la persona è **obbligata** a comunicare immediatamente all'ufficio del personale che procede al **suo isolamento** temporaneo e a **quello delle altre persone presenti nei medesimi locali** ai fini di identificazione e segnalazione (v. *infra*). In tal caso¹⁶, l'azienda è **obbligata ad avvisare le autorità sanitarie** e collaborare con queste, permettendo l'applicazione delle opportune misure di quarantena. L'azienda, durante il periodo di ricostruzione e indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili *contatti stretti*¹⁷ di lasciare cautelativamente i locali aziendali.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento e mette a disposizione il proprio *network* favorendo il contatto con i nostri clienti operativi nel campo della sanificazione e della fornitura dei dispositivi previsti dalla disciplina esaminata.

Studio Danovi Professionisti Associati

¹⁶ Nel caso di rilevazione all'ingresso, invece, spetta direttamente alla persona con alterazione della temperatura avvisare il proprio medico curante.

¹⁷ In questo contesto, si rileva una delle definizioni di "*contatti stretti*" fornite all'interno della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020: *essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19*.